

BVGer D-3816/2024 vom 29. Juli 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3816_2024

FR: TAF D-3816/2024 du 29 juillet 2024

IT: TAF D-3816/2024 del 29 luglio 2024

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3

Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 22

settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, benché l'interessato provenga dalla regione di Kahramanmaras, duramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito (nello stesso senso la sentenza del TAF E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 6.3.2); che, seppur privo di esperienza lavorativa

in ragione della sua giovane età, potrà valutare, una volta

D-3816/2024 Pagina 11 in Patria, se intraprendere una professione oppure proseguire gli studi; che l'insorgente vanta una solida rete familiare in Patria; che, nonostante i sismi, i membri del suo nucleo familiare risiedono ancora al medesimo indirizzo nella provincia di Kahramanmaras; che, come prima dell'espatrio, potrà continuare a contare sul sostegno economico dei propri genitori e della propria nonna, con i quali già conviveva; che, grazie al loro supporto economico, egli ha vissuto un anno senza studiare né lavorare, nel periodo tra la fine degli studi superiori ed il suo espatrio; che, dagli atti di causa, non emergono elementi che possano condurre a ritenere che il ricorrente, per motivi individuali, potrà trovarsi in una situazione di pericolo per la propria esistenza in caso di ritorno in Patria; che, oltre a ciò, il Tribunale osserva che, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, l'interessato ha sollevato degli ipotetici problemi dovuti all'alloggio o ad eventuali condizioni di vita difficili riscontrate da parte dei propri famigliari a seguito dei sismi, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, adossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-3816/2024 Pagina 12 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

D-3816/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.